

Allegato A

**Deliberazione di Consiglio n. 5/22
del 28.07.2022**

Statuto della Camera arbitrale

Pagine 4 (compresa la copertina)

STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE

Articolo 1 - Istituzione e sede

1. Presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato (di seguito denominata Camera di Commercio) è istituita, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, la Camera Arbitrale, organismo operante per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

Articolo 2 - Scopi e attività

1. La Camera Arbitrale ha per scopo:
 - a) l'amministrazione di procedimenti arbitrali, rituali ed irrituali, secondo il Regolamento Arbitrale;
 - b) l'attuazione di iniziative per la diffusione delle procedure di arbitrato;
 - c) l'organizzazione e la promozione di corsi di formazione, convegni, incontri, tavole rotonde ed azioni comuni con altre istituzioni, anche specializzate, ovvero con ordini professionali, associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati interessati alla diffusione delle procedure arbitrali;
 - d) l'attuazione di ogni altra iniziativa e promozione di ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Articolo 3 - Organi

1. Sono organi della Camera Arbitrale:
 - il Presidente;
 - il Consiglio Arbitrale.

Articolo 4 - Presidente

1. Il Presidente della Camera Arbitrale è il Presidente della Camera di Commercio.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale e processuale della Camera Arbitrale;
 - b) vigila sulla corretta osservanza dello Statuto;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Arbitrale;
 - d) in caso d'urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale, salvo ratifica di questo nella prima seduta successiva;
 - e) esercita le eventuali ulteriori funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Arbitrale.

Articolo 5 - Consiglio Arbitrale

1. Il Consiglio Arbitrale è composto da 7 membri, nominati dalla Giunta della Camera di Commercio scelti tra persone di comprovata esperienza in campo giuridico, economico, commerciale o tecnico.
2. Il Consiglio è così composto:
 - Presidente della Camera Arbitrale;
 - n. 1 membro scelto tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pistoia, con un'anzianità di iscrizione all'Albo e di effettivo esercizio della professione di almeno 10 anni;
 - n. 1 membro scelto tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Prato, con un'anzianità di iscrizione all'Albo e di effettivo esercizio della professione di almeno 10 anni;
 - n. 1 membro scelto tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori ed Esperti Contabili di Pistoia, con un'anzianità di iscrizione all'Albo e di effettivo esercizio della professione di almeno 10 anni;

- n. 1 membro scelto tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori ed Esperti Contabili di Pistoia, con un'anzianità di iscrizione all'Albo e di effettivo esercizio della professione di almeno 10 anni;
 - n. 2 membri scelti tra i componenti del Consiglio camerale, in rappresentanza del mondo imprenditoriale.
3. I membri del Consiglio Arbitrale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
 4. L'ingiustificata assenza per tre riunioni consecutive comporta la decadenza del singolo componente dalla carica di consigliere.
 5. I componenti del Consiglio non potranno essere nominati arbitri o consulenti nei procedimenti sostenuti presso la Camera Arbitrale di Pistoia-Prato.
 6. Il Consiglio Arbitrale:
 - a) coadiuva il Presidente nella vigilanza sulla corretta osservanza dello Statuto;
 - b) provvede alle nomine e agli atti attribuitegli dal Regolamento Arbitrale;
 - c) promuove l'organizzazione di corsi di formazione, seminari, convegni e di ogni altra iniziativa volta alla conoscenza e alla diffusione della cultura dell'arbitrato;
 - d) può proporre alla Giunta o al Consiglio della Camera di Commercio le modifiche dello Statuto e del Regolamento Arbitrale;
 - e) formula pareri in ordine alle proposte di convenzione o collaborazione con altri enti od istituzioni in materia arbitrale;
 - f) delibera su ogni altra questione o attività arbitrale sottopostagli.

Articolo 6 – Deliberazioni del Consiglio Arbitrale

1. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Il Consiglio Arbitrale è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un dirigente o un funzionario della Camera di Commercio appositamente delegato.
3. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale a cura della Segreteria della Camera Arbitrale. La presenza alle riunioni del Consiglio Arbitrale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 7 – Segreteria

1. Alla Camera Arbitrale è addetta una Segreteria i cui componenti sono scelti dal Segretario Generale della Camera di Commercio fra i dipendenti. La Segreteria esercita le sue funzioni dalla sede legale di Prato e dalla sede secondaria di Pistoia.
2. La Segreteria:
 - a) cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Arbitrale e ne sottoscrive i provvedimenti;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Arbitrale ovvero dei provvedimenti adottati dal Presidente in luogo del Consiglio Arbitrale;
 - c) esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Arbitrale;
 - d) è responsabile del regolare svolgimento amministrativo;
 - e) svolge funzioni di cancelleria per i Tribunali Arbitrali che vengono costituiti.

Articolo 8 - Elenco degli arbitri della Camera Arbitrale

1. In tutti i casi in cui spetta al Consiglio Arbitrale o al Presidente la nomina di un arbitro, questo deve essere scelto fra gli iscritti nell'elenco degli arbitri della Camera Arbitrale; in caso di nomina del Presidente del Collegio Arbitrale questo deve essere individuato fra gli avvocati iscritti nell'elenco degli arbitri.

2. Quando spetta a una parte la nomina di un arbitro, questo può essere scelto anche fra persone non iscritte nell'elenco degli arbitri della Camera Arbitrale.
3. Possono essere iscritti nell'elenco degli arbitri della Camera Arbitrale professionisti particolarmente qualificati in materie giuridiche e/o economiche, con una anzianità di iscrizione al rispettivo Albo o Collegio e di effettivo esercizio della professione di almeno dieci anni e che abbiano frequentato un corso di formazione in materia di arbitrato di almeno 10 ore.
4. L'iscrizione nell'elenco degli arbitri avviene su domanda, a seguito della pubblicazione di un apposito bando emanato dal dirigente competente, verificato l'effettivo fabbisogno di nuovi iscritti.
5. La Segreteria ogni quattro anni provvede alla verifica delle iscrizioni cancellando dall'elenco coloro che non risultino più iscritti all'ordine o collegio professionale, abbiano rifiutato immotivatamente anche un solo incarico arbitrale, abbiano agito con grave negligenza nell'adempimento degli incarichi assegnati, ovvero abbiano chiesto la cancellazione dall'elenco o non abbiano confermato la volontà di permanervi iscritti.

Articolo 9 – Modificazioni dello Statuto e del Regolamento

1. Le modifiche dello Statuto e del Regolamento Arbitrale sono approvate dal Consiglio della Camera di Commercio. Le modifiche si applicano ai procedimenti arbitrali depositati successivamente all'entrata in vigore delle modifiche.

Articolo 10 – Obbligo di riservatezza

1. Gli organi, la Segreteria e in generale il personale della Camera Arbitrale sono tenuti a custodire con la massima riservatezza qualsiasi notizia relativa ai procedimenti arbitrali conclusi ed in corso.

Articolo 11 – Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione dello Statuto della Camera Arbitrale della Camera di Commercio, l'elenco arbitri è costituito dalla somma degli elenchi degli arbitri delle Camere Arbitrali di Pistoia e Prato; la Segreteria avvierà la verifica dei requisiti di cui all'art. 8 comma 5 dei soggetti iscritti all'elenco, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.